

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-377 del 25/01/2018
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Medicina relativa alla società AGRIBIOENERGIA Società Agricola Coop per lo stabilimento sito in comune di Medicina, via Canale n° 2379
Proposta	n. PDET-AMB-2018-396 del 24/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno venticinque GENNAIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

**Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Medicina relativa alla società AGRIBIOENERGIA Società Agricola Coop per lo stabilimento sito in comune di Medicina, via Canale n° 2379**

### Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla società AGRIBIOENERGIA Società Agricola Coop per lo stabilimento ubicato nel comune di Medicina, via Canale n° 2379 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione all'emissione in atmosfera <sup>3</sup>
  - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in acque superficiali <sup>4</sup>
  - Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995
  - Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/2006 per l'utilizzazione agronomica delle frazioni liquida e palabile del digestatoTale atto costituisce modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente<sup>5</sup>.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B, C e D alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Revoca la precedente AUA adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n°3169 PG n° 147765 del 23/12/2015.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....." ..

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

<sup>5</sup> Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Medicina ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 3169 PG n° 147765 del 23/12/2015

4. Il presente atto costituisce modifica non sostanziale della determina di Autorizzazione Unica rilasciatoa dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs n° 387/2003<sup>6</sup> per impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili mediante la combustione di biogas da biomasse, limitatamente alle tematiche ambientali ivi comprese e le conseguenti prescrizioni, ossia per le emissioni in atmosfera ed emissioni odorigene (prescrizioni da 27 a 32 dell'allegato alla determina n° 1006 PG n° 193098 del 01/12/2010 sostituite dall'allegato A al presente atto), scarichi di reflui in acque superficiali (prescrizioni da 33 a 37 dell'allegato alla determina n° 1006 PG n° 193098 del 01/12/2010 sostituite dall'allegato B al presente atto), utilizzo agronomico del digestato (prescrizioni da 38 e 46 dell'allegato alla determina n° 1006 PG n° 193098 del 01/12/2010 sostituite dall'allegato C al presente atto) ed inquinamento acustico (prescrizione 26 dell'allegato alla determina n° 1006 PG n° 193098 del 01/12/2010 sostituita dall'allegato D al presente atto). Resta invariata ogni altra prescrizione contenuta nell'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi del DLgs 387/03 con determina n° 1006 PG n° 193098 del 01/12/2010. Il presente atto va conservato unito all'Autorizzazione Unica stessa, quale parte integrante, in quanto ne costituisce aggiornamento.
5. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>7</sup>;
6. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>8</sup>
7. Obbliga la società AGRIBIOENERGIA Società Agricola Coop a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>9</sup>
8. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
9. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
10. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

---

<sup>6</sup> Autorizzazione Unica all'impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003 con atto PG n° 370485 del 08/11/2007, successivamente modificata con determina n° 1006 PG n° 193098 del 01/12/2010

<sup>7</sup>In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>8</sup>Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>9</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

## Motivazione

La società AGRIBIOENERGIA Società Agricola Coop, c.f e p.iva. 02587921202, avente sede legale e stabilimento in comune di Medicina, via Canale n° 2379 ha presentato in data 19/04/2017<sup>10</sup> al Suap del Comune di Medicina una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale attualmente vigente per il sito produttivo<sup>11</sup> che svolge attività di produzione energia elettrica da biogas da biomasse.

Tale domanda contiene la richiesta di modifica delle autorizzazioni agli scarichi di reflui idrici in acque superficiali e delle emissioni in atmosfera generate dall'attività produttiva a seguito del progetto di realizzazione di un impianto di lavorazione ed essiccazione di piante officinali attiguo all'impianto biogas ed ad esso connesso per l'utilizzo dell'energia termica dei fumi di combustione; è inoltre allegata nuova valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel giugno 2016.

E' pervenuta documentazione integrativa rispettivamente in data 16/10/2017<sup>12</sup>, 03/11/2017<sup>13</sup> ed in data 27/11/2017<sup>14</sup>.

In data 20/11/2017 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE<sup>15</sup> in merito alle modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera, dello scarico di acque reflue in acque superficiali e dell'impatto acustico.

In data 05/12/2017 è pervenuto il parere favorevole espresso dal comune di Medicina<sup>16</sup> alla valutazione di impatto acustico.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti, dalla ditta richiedente, ad ARPAE ammontano ad € 902,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.01 e scarico di acque reflue industriali in acque superficiali cod tariffa 12.02.01.07);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta secondo le prescrizioni riportate in allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in acque superficiali come individuati in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/2006 per l'utilizzazione agronomica del digestato come individuato in allegato C

<sup>10</sup> Domanda di modifica sostanziale di AUA agli atti di ARPAE con PGB0/2017/9545 del 02/05/2017, **pratica SINADOC n° 18764 del 2017**

<sup>11</sup> Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Medicina ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 3169 PG n° 147765 del 23/12/2015

<sup>12</sup> Integrazioni agli atti di ARPAE con PGB0/2017/23885 del 16/10/2017

<sup>13</sup> Integrazioni agli atti di ARPAE con PGB0/2017/25572 del 03/11/2017

<sup>14</sup> Integrazioni agli atti di ARPAE con PGB0/2017/27469 del 27/11/2017

<sup>15</sup> Agli atti di ARPAE con PGB0/2017/26924 e PGB0/2017/26945 del 20/11/2017

<sup>16</sup> Parere del comune di Medicina agli atti di ARPAE con PGB0/2017/28191 del 05/12/2017

- Parere favorevole espresso dal comune di Medicina alla valutazione previsionale di impatto acustico secondo le prescrizioni riportate in allegato D quale parte integrante e sostanziale del presente atto

Il Responsabile  
U Autorizzazioni Ambientali  
Stefano Stagni <sup>17</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>17</sup> Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”, successiva Delibera del DG di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE e della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

## Autorizzazione Unica Ambientale

**AGRIBIOENERGIA Società Agricola Coop - Comune di Medicina - via Canale n° 2379**

### ALLEGATO A

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione energia elettrica da biogas da biomasse svolta dalla società AGRIBIOENERGIA Società Agricola Coop nello stabilimento ubicato in Comune di Medicina, via Canale n° 2379, secondo le seguenti prescrizioni:

- 1) La società AGRIBIOENERGIA Società Agricola Coop è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

#### EMISSIONE E1

##### PROVENIENZA: GRUPPI ELETTROGENI DI COGENERAZIONE

Portata massima .....	4800 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	24 h/g

##### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)(*) ....	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto ed ammoniaca (espressi come NO <sub>2</sub> ) (**) ...	450 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio .....	500 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl) .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>

(\*) escluso metano

(\*\*) in presenza di impianti di abbattimento che producano ammoniaca

Le concentrazioni di inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%.

---

#### EMISSIONE E2

##### PROVENIENZA: TORCIA DI EMERGENZA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in quanto punto di emissione funzionante esclusivamente in condizione di emergenza per guasto e/o arresto del gruppo cogenerativo (punto di emissione E1). L'eccesso di biogas o quello emesso nei periodi di fermata dei motori deve

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

essere obbligatoriamente inviato alla torcia, con pilota, in grado di assicurare una efficienza minima di combustione del 99% espressa come CO<sub>2</sub>/(CO<sub>2</sub>+CO).

---

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: GUARDIA IDRAULICA SU CONDOTTA DDUZIONE MOTORE

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: GUARDIA IDRAULICA SU GASOMETRO

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: GUARDIA IDRAULICA SU FERMENTATORE 1

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: GUARDIA IDRAULICA SU FERMENTATORE 2

EMISSIONI E7 - E8

PROVENIENZA: SFIATO MEMBRANA ARIA GASOMETRO

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in quanto punto di emissione funzionante esclusivamente in condizione di emergenza

---

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: SALA LAVORAZIONE ERBE ESSICcate

Portata massima .....	4500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8,7 m
Durata massima .....	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a maniche

L'impianto di abbattimento dovrà essere in grado di apportare una riduzione non inferiore al 90% in massa del contenuto di inquinanti presenti nell'effluente gassoso.

---

EMISSIONI E10 - E11

PROVENIENZA: ESSICcATORI

Portata massima .....	37500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	11 m
Durata massima .....	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	30 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 e UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI EN 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- UNI EN 1911-1, 2, 3; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri

idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente espone o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

- 2) Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute

umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

- 3) La Ditta dovrà eseguire un monitoraggio odorimetrico mediante olfattometria dinamica della durata di un anno, con campagne trimestrali, inviando a questa Agenzia gli esiti unitamente ad una relazione tecnica descrittiva finale dei risultati ottenuti. Sulla base dei risultati analitici dei monitoraggi effettuati, se necessario, potranno essere individuate ulteriori prescrizioni tecnico/gestionali al fine di mitigare le emissioni diffuse.
- 4) La messa in esercizio dei punti di emissione E9, E10 ed E11 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 31/01/2019 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

- 5) La Ditta dovrà adottare ogni accorgimento impiantistico e gestionale, che permetta di minimizzare e mantenerne contenuta l'entità delle emissioni, con particolare riferimento all'eventuale impatto odorigeno delle emissioni diffuse;
- 6) L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
- 7) La società AGRIBIOENERGIA Società Agricola Coop dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E9, E10 ed E11.  
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- 8) I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta AGRIBIOENERGIA Società Agricola Coop, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul

relativo manufatto.

- 9) Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

## Autorizzazione Unica Ambientale

**AGRIBIOENERGIA Società Agricola Coop - Comune di Medicina - via Canale n° 2379**

### ALLEGATO B

**matrice scarico di acque reflue in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

#### Classificazione dello scarico

Scarico terminale S1 in corpo idrico superficiale (Canale di Medicina) costituito dall'unione di:

- Acque reflue domestiche: provenienti dai servizi igienici, docce, lavandini dell'edificio adibito ad uffici e magazzini del Comparto, producono un carico organico dichiarato in termini di 4 AE; i sistemi di pretrattamento adottati per detto scarico consistono in un degrassatore mod. Redi plus della capacità di 250 lt ; una vasca Imhoff mod. Redi BIO HT PLUS della capacità di 1100 lt ed infine, come sistema di trattamento, sarà adottato un Filtro Batterico Anaerobico riempito con elementi in polipropilene dell' H di 140 cm , S pari a 2,14 mq e della capacità della massa filtrante pari a 3 mc. Lo schema adottato è D+FI+FBA .Detti reflui perverranno nella rete fognaria che adduce allo scarico S1, previo passaggio in pozzetto di ispezione/campionamento.
- Le acque meteoriche delle coperture degli edifici presenti nel comparto verranno convogliate direttamente nella rete fognaria che adduce allo scarico S1, congiuntamente alle acque di seconda pioggia, previo passaggio in pozzetto di ispezione/campionamento.
- Le acque meteoriche dei piazzali provenienti dalle aree esterne impermeabili (905 mq) a servizio del comparto verranno trattate "in un sistema di trattamento di prima pioggia" per poi confluire nella rete fognaria che adduce allo scarico S1, previo passaggio in pozzetto di ispezione/campionamento. E' stato dichiarato che la vasca di prima pioggia avrà un volume minimo di 6,05 mc, per un cf pari a 300 , un Vpp paria 4,525 mc e un Vsed pari a 1,52 mc e in linea con quanto previsto dalle DGR vigenti in materia. Sarà adottata una vasca monoblocco dotata di filtro a coalescenza che prevede anche il trattamento degli oli minerali e idrocarburi di capacità dichiarata pari a 2 mc (capacità su elaborato planimetrico).
- Le acque di seconda pioggia, eccedenti il trattamento delle prime piogge, saranno convogliate alla rete fognaria che adduce allo scarico S1 congiuntamente alle meteoriche dei coperti previo passaggio in pozzetto di ispezione e campionamento.
- Le acque reflue industriali derivanti dal lavaggio dei pavimenti interni alle aree di lavoro caratterizzati da residui di terra/vegetali e da eventuali residui di oli/idrocarburi dei muletti in

lavorazione, saranno trattati in impianto dedicato , costituito da un dissabbiatore (separazione di sabbie/inerti) da capacità pari a 1000 lt e portata 4,5 l/sec; e da un deoliatore della capacità pari a 3000 lt e portata 4,5 l/sec. Tali reflui perverranno alla rete fognaria che adduce allo scarico S1 previo passaggio in pozzetto di ispezione/campionamento.

### **Altri scarichi ed immissioni**

La ditta dichiara che le acque di condensa derivanti dei ventilatori di estrazione e degli impianti di climatizzazione vengono stoccate in un serbatoio interrato della capacità di 10 e 1 mc .

### **Prescrizioni**

- Lo scarico S1 (derivante dall'unione degli scarichi parziali sopra menzionati), prima di pervenire al corpo idrico recettore Canale di Medicina dovrà essere dotato di un idoneo pozzetto di campionamento (rif. Manuale 92 UNICHIM del 2/75) tale da consentire il prelievo dell'acqua per caduta, identificato e sempre accessibile dagli organi destinati al controllo, così come tutti i pozzetti di campionamento parziali degli scarichi soggetti a limiti.
- Lo scarico delle acque reflue industriali nel punto parziale di campionamento dovrà rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006 -parte terza per lo scarico in acque superficiali .
- Lo scarico delle acque di prima pioggia nel punto parziale di campionamento dovrà rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006 -parte terza per i parametri SST; COD; Idrocarburi ; ph per lo scarico in acque superficiali .
- Dovrà essere eseguito almeno un campionamento annuale a cura della Ditta, come autocontrollo, dei suddetti scarichi parziali; gli esiti dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo
- A tutela del corpo idrico ricettore, dovrà essere installata una saracinesca o paratia quale sistema di intercettazione sullo scarico parziale delle acque meteoriche di prima pioggia.
- Lo scarico S1 non dovrà mai essere causa di inconvenienti ambientali di alcun genere, né di inquinamento al corpo idrico recettore, né inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali, tanto meno determinare incidenze negative sul sito SIC-ZPS di Natura 2000 denominato "Biotipi e ripristini ambientali di Medicina e Molinella" (IT 4050022).
- Il Titolare dello scarico è tenuto al rispetto delle prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'ente proprietario o gestore del fosso di scolo; presso lo stesso Ente il Titolare dello scarico è tenuto a verificare la regolarità costruttiva ed idraulica dell'immissione;
- Le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento all'atto di autorizzazione unica ;
- I sistemi di trattamento primari e secondari utilizzati per le acque reflue domestiche siano conformi a quanto indicato dalla Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n.1053, tab A.

- Venga eseguita periodica pulizia dei sistemi di pretrattamento e trattamento, dei pozzetti di raccordo/ispezione, nonché il controlavaggio del filtro batterico anaerobico con periodicità almeno annuale. Di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- Tutti i pozzetti di ispezione e controllo dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia
- I fanghi derivanti da dette operazioni siano raccolti e smaltiti da ditta specializzata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. in materia di smaltimento rifiuti
- la rete di raccolta delle acque meteoriche non venga mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento/prime piogge;
- La pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48/72 ore dall' evento piovoso i reflui nel disoleatore , con una portata pari a quella dichiarata nel progetto .
- La gestione delle aree esterne scoperte sia realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006, in particolare non dovranno essere svolte attività che possano dar luogo a dilavamento, con rilascio di sostanze inquinanti, delle acque meteoriche;
- Siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione alle condotte fognarie per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
- Gli impianti di trattamento delle acque reflue dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione; di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- Lo smaltimento dei materiali separati dai sistemi di trattamento delle acque reflue sia effettuato mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
- Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
- Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:**

- Copia della precedente autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Città

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

Metropolitana di Bologna con atto IP 6159/2015 N.3169 P.G.n°147765 del 23/12/2015 CL 11.19/627/2015 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

## Autorizzazione Unica Ambientale

**AGRIBIOENERGIA Società Agricola Cooperativa - Comune di Medicina - via Canale n° 2379**

### ALLEGATO C

**Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del DPR 152/2006**

#### Esiti della valutazione

In data 10/07/2017 al n. 19167, la società AGRIBIOENERGIA Società Agricola Coop ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici/digestato prodotti dalle seguenti strutture:

- Impianto di Digestione Anaerobica alimentato a Biomasse vegetali/effluenti zootecnici/sottoprodotti sito Comune di Medicina (BO), via Canale n. 2379

L'ARPAE-SAC di Bologna in data 20/07/2017 al PGB0/2017/17108 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Medicina non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

#### Prescrizioni

1. La società/dittà Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento Regionale n.13 del 15/12/2017, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. n. 59 del 2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'autorità competente di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.
3. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 59 del 2013.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

4. La società/dittà Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-SAC di Bologna.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**AGRIBIOENERGIA Società Agricola Cooperativa - Comune di Medicina - via Canale n° 2379**

### **ALLEGATO D**

#### **Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995**

Parere favorevole al documento di “Valutazione di impatto acustico” redatta dal tecnico competente in acustica ambientale nel giugno 2016, espresso dal comune di Medicina con proprio nulla osta di seguito riportato quale parte integrante e sostanziale del presente atto. Sono stabilite le prescrizioni indicate nello stesso parere del Comune che segue.

Rif. Prot. n. 7319 del 19/4/2017  
Tit. 06 Cat. 03  
Pratica Suap n. **68/2017**  
*trasmissione PEC*

**Oggetto: nulla-osta acustico – AGRIBIOENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - via del Canale n. 2619.**

Vista la richiesta di modifica sostanziale di AUA – prot. n. 7319 del 19/4/2017 - presentata dall'Ing. Carolina Maria Riccioni, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna al nro. 7654/A, su Procura speciale del Sig. Enrico Dall'Olio, nato a Imola (BO) il 09/05/1976 – C.F.: DLLNRC76E09E289G - in qualità di legale rappresentante della Ditta *AGRIBIOENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA* con sede legale a Medicina (BO) in Via del Canale n. 2619 – C.F.: 02587921202 – per la seguente matrice ambientale:

- impatto acustico di cui all'art. 8 c. 4 o 6, della L. n. 447/1995 (Soggetto competente Comune di Medicina, previo parere ARPAE ST IMOLA),

derivante da impianto a biogas per la produzione di energia elettrica ed essiccazione di erbe aromatiche, ubicata in via del Canale n. 2619,

Visto il parere favorevole con prescrizioni di A.R.P.A.E. - Distretto imolese – SINADOC 31992/17 - (ns. prot. n. 21179 del 22/11/2017);

Vista la Classificazione Acustica vigente, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 11.03.2016

Dato atto che l'attività si intende insediare in una zona ad alta vocazione produttiva agricola della Pianura (ambito AVP\_1 del RUE vigente);

Vista la documentazione agli atti;

**nulla-osta**

dal punto di vista acustico per le sorgenti sonore derivante da impianto a biogas per la produzione di energia elettrica ed essiccazione di erbe aromatiche, ubicata in via del Canale n. 2619,

con le seguenti prescrizioni:

1. le sorgenti sonore a servizio del nuovo impianto di essiccazione erbe aromatiche dovranno rispettare, per livelli di potenza sonora ed ubicazione, quanto riportato nello studio acustico redatto in data 17/06/16 ed integrato in data 31/10/17;
2. entro giorni 30 dalla data di inizio dell'attività di essiccazione erbe aromatiche dovrà essere presentata, a Comune e Arpa Distretto di Imola, una relazione redatta da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95 riportante i risultati di una campagna di collaudo finalizzata a dimostrare il rispetto dei limiti di immissione sonora assoluti e differenziali previsti dalla Classificazione Acustica approvata dall'Amministrazione Comunale e dal D.P.C.M. 14/11/97; nella medesima relazione dovranno essere descritti eventuali interventi di mitigazione effettuati sugli impianti installati.

Copia del presente nulla-osta viene inviato ad ARPAE SAC ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Dott.ssa Jessica Torri  
Firmato digitalmente



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**